SENT. 153/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA — Presidente

Lucia d'AMBROSIO — Consigliere

Roberto RIZZI — Consigliere

Nicola RUGGIERO — Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di **pensioni**, iscritto al **n.61096** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.650/2022, depositata il 29 settembre 2022, non notificata, proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lippi (C.F. LPPNDR72E18H501X, indirizzo di posta elettronica certificata andrealippi@ordineavvocatiroma.org) presso il quale è elettivamente domiciliato;

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, con sede in Roma, C.F. 80415740580, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, a seguito di atto del Direttore Generale del 13 aprile 2026, dalla Dirigente D.ssa Sabrina Filippo (C.F. FLPSRN82H49H703E) e

dalla funzionaria D.ssa Antonella Giammichele (C.F. GMMNNL63E63H501M), elettivamente domiciliato presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro in Roma, via XX Settembre n.97, indirizzo p.e.c. dcst.dag@pec.mef.gov.it.

Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 19 maggio 2026, svolta con l'assistenza del Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Andrea Lippi per l'appellante e la D.ssa Antonella Giammichele per il Ministero resistente.

FATTO

1. Con ricorso alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio del 2 dicembre 2005, OMISSIS, titolare a vita dal 1° febbraio 1988 di pensione di guerra di 1° categoria, Tab. A, per aver perso l'occhio destro all'età di 4 anni durante un bombardamento, ha chiesto un miglior trattamento pensionistico di guerra per "*esiti di trauma bulbare con visus spento all'occhio destro e miopia elevata, cataratta e degenerazione miopica al polo posteriore con visus corretto 1/20 all'occhio sinistro*". Il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, con la determinazione n.3700 del 7 giugno 2004, richiamando il verbale del 31 ottobre 2003 della Commissione medica di verifica di Roma, aveva precedentemente respinto l'istanza del ricorrente del 20 novembre 2002, per il più favorevole trattamento di pensione, con la motivazione che "*l'infermità pensionata è stata giudicata … non aggravata né rivalutabile in quanto non sono emersi elementi peggiorativi di rilevanza medico legale ai fini della classifica*".

Con sentenza n.462/2012, la Sezione territoriale adita ha accolto la domanda del OMISSIS riconoscendo il suo diritto a percepire, in ragione di una "*assoluta e permanente cecità*", anche l'assegno di superinvalidità E/A n.1 con relativi interessi e rivalutazione monetaria. Non veniva, invece, riconosciuto al OMISSIS il diritto all'accompagnatore militare previsto dalla legge n.288/2002. Il Giudice adito ha disposto la compensazione delle spese.

Questa sentenza è stata emessa dopo l'acquisizione, da parte del Giudice territoriale, di due diversi pareri medici. Con il primo parere del 28 giugno 2010, l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, senza sottoporre a visita il ricorrente e solo sulla base della documentazione depositata, aveva affermato l'assenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno di superinvalidità. Con il secondo parere, reso il 27 ottobre 2011 dall'Azienda Ospedaliera "Forlanini San Camillo" dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, si affermava invece la spettanza dell'assegno di superinvalidità, con esclusione del diritto all'accompagnatore militare previsto dalla legge n.288/2002. La sentenza indicata è fondata su quest'ultimo parere.

A seguito di gravame, questa Sezione di Appello, in un primo momento, con ordinanza n.42/2013, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della menzionata sentenza n.462/2012 presentata dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. Il rigetto veniva motivato riportando quanto disposto, in tema di cecità assoluta, dalla lettera c) dei "Criteri per l'applicazione delle Tabelle A, B ed E" approvati con d.P.R. n.915/1978. Successivamente, con sentenza

n.111/2014, questa Sezione ha accolto l'appello dello stesso MINISTERO e ha annullato la suddetta sentenza di primo grado, con rinvio alla stessa Sezione giurisdizionale regionale per una nuova decisione. L'annullamento della sentenza n.462/2012 è stato motivato fondamentalmente con la considerazione che, a fronte delle due diverse consulenze mediche, la Sezione territoriale ha fatto proprio il secondo parere (dell'Azienda Ospedaliera "Forlanini San Camillo") "*ma non ha chiarito le ragioni per le quali una "molto ridotta ma non assente autonomia visiva" - che consente addirittura di "camminare anche in strada" - costituisca un'"assoluta e permanente cecità", non solo ai fini dell'attribuzione di una pensione di prima categoria, in applicazione della tabella A, ma anche ai fini della concessione di un assegno di superinvalidità, in applicazione della tabella E*".

A seguito del rinvio, la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con la nuova sentenza n.189/2015, confermava sostanzialmente la propria precedente sentenza n.462/2012 e compensava ancora una volta le spese. Il Giudice di prime cure motivava la propria decisione aderendo nuovamente alle conclusioni espresse nel parere dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini".

Dopo un nuovo gravame, la Sezione terza d'Appello, con ordinanza n.24/2016, accoglieva l'istanza cautelare del MINISTERO per la sospensione degli effetti della sentenza n.189/2015 impugnata. Successivamente, con sentenza n.471/2018, dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dal OMISSIS per tardività dell'appello proposto dal MINISTERO, ha annullato la suddetta

sentenza n.189/2015 nuovamente per vizio di motivazione e ha rinviato gli atti alla competente Sezione territoriale, per una nuova pronuncia, "*in quanto la sentenza impugnata non ha in alcun modo enucleato quali siano stati gli ulteriori elementi di valutazione fondanti il proprio iter logico, a seguito della sentenza di rinvio n.111 del 2014 della II Sezione Centrale d'Appello, con cui si evidenziava che la Sezione territoriale avesse fatto proprio, in maniera acritica, il parere del 24.5.2011, in particolare non chiarendo le ragioni per le quali una "molto ridotta ma non assente autonomia visiva" - che consente addirittura di "camminare anche in strada" - costituisse un'"assoluta e permanente cecità", non solo ai fini dell'attribuzione di una pensione di prima categoria, in applicazione della tabella A, ma anche ai fini della concessione di un assegno di superinvalidità, in applicazione della tabella E*".

La Sezione terza d'Appello, con successiva sentenza n.204/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal OMISSIS, ex art.202, comma 1, lettera f), c.g.c., per la revocazione della citata sentenza n.471/2018, non essendo ravvisabile alcun errore di fatto e perché la censura del ricorrente riguardava un punto controverso sul quale il Giudice si era espressamente pronunciato. A sua volta, la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n.16081/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal OMISSIS, per eccesso di potere giurisdizionale, sempre avverso la sentenza n.471/2018 con la quale era stato ritenuto tempestivo l'appello dell'Amministrazione.

2. La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con l'impugnata sentenza n.650/2022, ha rigettato il ricorso in riassunzione promosso dal OMISSIS, con compensazione delle spese. Secondo il Giudice di primo grado, rilevato che sulla vicenda sono stati espressi due diversi pareri medici da due diversi consulenti tecnici (parere del 28 giugno 2010 dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute e parere del 24 maggio 2011 della Commissione costituita presso l'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini") e che le precedenti sentenze di primo grado erano fondate su quest'ultimo parere, il secondo CTU sembra aver fatto riferimento alla nozione di cecità prevista dalla legge n.138/2001 e non alla diversa nozione di cecità disciplinata dal d.P.R. n.915/1978 e questo spiegherebbe la discrasia tra i pareri medici espressi sulla vicenda. La Tabella E del d.P.R. n.915/1978, da applicare alla fattispecie e il cui elenco è tassativo, sempre secondo il Giudice territoriale, non sussume sotto la nozione di "ciechi totali" anche le ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell'art.3 della legge n.138/2001.

Il ricorso per il riconoscimento dell'assegno di superinvalidità è stato, dunque, ritenuto non meritevole di accoglimento, atteso che la situazione clinica del ricorrente non rientrerebbe tra le voci tassativamente previste dalla Tabella E/A n.1 del d.P.R. n.915/1978 ("*alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente*").

3. La sentenza n.650/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio è stata impugnata dal OMISSIS, con un unico motivo di

appello, in base alle seguenti considerazioni.

Il Giudice di prime cure, in primo luogo, anziché applicare il d.P.R. n.915/1978 e i relativi criteri interpretativi, avrebbe richiamato, a sorpresa e senza alcun fondamento, la legge n.138/2001, non applicabile alla fattispecie in esame. Secondo l'appellante, la discrasia esistente tra i due pareri medici versati nel processo si spiega semplicemente in ragione del fatto che l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità, che ha formulato il primo parere, non ha effettuato nei confronti del OMISSIS alcun esame specialistico, mentre l'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini", che ha formulato il secondo diverso parere, ha effettuato uno specifico esame computerizzato avvalendosi di sofisticati macchinari.

Il Giudice territoriale avrebbe, inoltre, apertamente violato i criteri per l'applicazione delle tabelle pensionistiche A, B ed E approvati con d.P.R. n.915/1978 e l'art.15 dello stesso d.P.R., secondo il quale "*in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa*". L'appellante osserva anche che la Tabella E/A n.1 del d.P.R. citato prevede, per gli assegni di superinvalidità, "*alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente*", patologia identica a quella indicata nella Tabella A, n.33, per la pensione vitalizia o l'assegno temporaneo.

Con riferimento alla nozione di "cecità assoluta", l'appellante

richiama l'attenzione sui "*Criteri per l'applicazione delle Tabelle A, B ed E*", approvati con lo stesso d.P.R. n.915/1978, che, alla lettera c), stabiliscono che "*per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa*". Sussisterebbe, pertanto, nella vicenda in esame, il requisito della cecità assoluta richiesto per il riconoscimento dell'assegno di superinvalidità, considerato che l'accertamento tecnico condotto dall'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" ha stabilito, tra l'altro, l'assenza del senso della forma. Secondo l'appellante, la cecità assoluta e permanente sussiste anche nel caso in cui sia presente la percezione dei movimenti della mano oppure rimanga in tutto o in parte la sensibilità luminosa. Il ricorrente afferma anche la perfetta compatibilità tra cecità e mobilità in strada contestata dal Giudice d'Appello e, quindi, l'errore di fatto, secondo un dato di comune esperienza, in cui sarebbe incorso questa volta il primo Giudice nell'affermare il contrario.

L'appellante rileva anche la violazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'art.112 c.p.c., che impone la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, applicabile a questo giudizio per effetto dell'art.7 c.g.c. In particolare, secondo il ricorrente, il Giudice di prime cure, a seguito del rinvio da parte del Giudice d'Appello, non poteva nuovamente sindacare i pareri medici versati nel processo e doveva solo spiegare

perché una autonomia visiva molto ridotta ma non assente, tale da consentire il movimento in ambienti conosciuti e persino, sia pure con la massima accortezza, l'attraversamento di una strada, possa essere considerata una assoluta e permanente cecità. Allo stesso tempo, il ricorrente ravvisa una violazione, sempre da parte del Giudice territoriale, dell'art.101 c.p.c. che, per evitare le c.d. "sentenze a sorpresa", stabilisce che, se il Giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Il ricorrente ritiene, infine, che le prime due sentenze di primo grado, annullate per vizio di motivazione, siano state invece allora sufficientemente motivate e conclude chiedendo, con vittoria di spese, l'accoglimento del ricorso per ottenere l'assegno di superinvalidità, con annullamento della sentenza impugnata. In via subordinata, chiede un nuovo rinvio del giudizio al Giudice di primo grado.

4. Il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, ha chiesto di confermare quanto disposto dal Giudice di primo grado. Il MINISTERO ha chiesto, in ogni caso, di condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio o, in via subordinata, la relativa compensazione.

Secondo il MINISTERO, il ricorso in appello sarebbe, in primo luogo,

inammissibile perché l'art.170 c.g.c. dispone che "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*". Il gravame sarebbe, infatti, incentrato sulla contestazione della valutazione della perizia medica ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno di superinvalidità. Il MINISTERO aggiunge che il gravame non sarebbe ammissibile neppure se si volesse censurare la sentenza di primo grado per motivazione apparente perché la sentenza avversata ha valutato la richiesta di riconoscimento del suddetto beneficio e i pareri medici espressi sulla questione.

L'Amministrazione ritiene il gravame anche infondato nel merito in virtù dei pareri medici che hanno escluso la cecità assoluta e permanente del ricorrente. Il parere medico favorevole al ricorrente, secondo il MINISTERO, omette di considerare la Tabella E) e le indicazioni tassative delle patologie inserite alla lettera A). La sentenza impugnata richiama la legge n.138/2001, che fornisce una definizione di cecità totale più ampia di quella riportata dal d.P.R. n.915/1978, quale possibile riferimento per il parere reso dall'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini", solo perché il Giudice di primo grado ha voluto dare una giustificazione alla discrasia rilevata tra i diversi pareri medici agli atti. Il MINISTERO ritiene, infine, singolare che si possa riconoscere la superinvalidità per assoluta e permanente cecità a chi risulta in grado di camminare per strada e di svolgere attività anche al

di fuori degli ambienti familiari.

5. Nell'odierna udienza, le parti presenti hanno sostanzialmente ribadito le conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

1. Il gravame in esame chiede, in via principale, con vittoria di spese, l'annullamento della sentenza n.650/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio e il riconoscimento della spettanza dell'assegno di superinvalidità di cui alla Tabella E/A n.1. Risulta, quindi, passato in giudicato ogni altro aspetto oggetto delle precedenti sentenze sulla vicenda, ivi compreso il mancato riconoscimento dell'accompagnatore militare di cui alla legge n.288/2002.

Appare opportuno precisare anche, pur non essendo stato oggetto di eccezione da parte del MINISTERO, che la questione della spettanza dell'assegno di superinvalidità può essere trattata da questo Giudice delle pensioni anche se non risulta espressamente contenuta nella originaria domanda di riconoscimento dell'aggravamento di infermità dipendente da causa di guerra, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso, che tale domanda si limiti a segnalare significativi peggioramenti ed a formulare la richiesta di un trattamento migliore (Corte conti, Sez. II Appello, 29 settembre 2022, n.394).

2. Il MINISTERO ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché lo stesso sarebbe fondato su motivi di fatto (contestazione della valutazione della perizia medica ai fini del riconoscimento dell'assegno di superinvalidità) e non di diritto (come richiesto dall'art.170 c.g.c.). La sentenza avversata, sempre secondo il

MINISTERO, risulterebbe anche sufficientemente motivata.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.

Diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, il gravame in esame è, infatti, incentrato non tanto sulla valutazione della perizia medica alla base della sentenza impugnata ma, come richiesto dall'art.170 c.g.c., su motivi di diritto quali la mancata applicazione del d.P.R. n.915/1978, il mancato utilizzo dei criteri previsti dallo stesso d.P.R. n.915/1978 per l'applicazione delle Tabelle A, B ed E; l'erronea applicazione alla fattispecie della legge n.138/2001 (riguardante la classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e gli accertamenti oculistici) anziché del d.P.R. n.915/1978 (riguardante espressamente le pensioni di guerra) e, ancora, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art.112 c.p.c. e del principio del contraddittorio stabilito dall'art.101 c.p.c. (entrambi applicabili al giudizio contabile per effetto del rinvio di cui all'art.7 c.g.c.).

Le doglianze indicate risultano peraltro in gran parte fondate atteso che, trattandosi di invalidità derivante da eventi bellici, occorre applicare alla questione in esame il d.P.R. n.915/1978 e i criteri di applicazione delle relative Tabelle A, B ed E anziché la legge n.138/2001 che, peraltro, in assenza di qualsiasi precedente contraddittorio tra le parti sul punto, è stata illegittimamente posta alla base della sentenza avversata. Non ricorre, invece, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il Giudice territoriale, come richiesto dalla sentenza

n.471/2018 della Sezione III d'Appello di questa Corte, ha provveduto anche al riesame dei pareri medico legale agli atti proprio per poter meglio motivare, come richiesto, l'adesione ad uno di essi.

3. Passando al merito, è necessario prima di tutto illustrare la disciplina in tema di assegno di superinvalidità per quanto rileva nel presente giudizio.

L'assegno di superinvalidità, espressamente definito dalla legge "*non riversibile*", spetta, ai sensi dell'art.15 del d.P.R. n.915/1978, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, agli "*invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E*". Tra queste lesioni o infermità (Tabella E/A n.1) rientrano anche le "*alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente*". Lo stesso d.P.R., nel descrivere i criteri per l'applicazione delle Tabelle A, B ed E, chiarisce, tra l'altro, che "*per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa*". In altri termini, i suddetti criteri sanciscono che la perdita del senso della forma determina automaticamente la cecità assoluta, anche quando residuano la percezione dei movimenti della mano oppure la sensibilità luminosa.

Nella presente vicenda, non vi è dunque alcuno spazio per l'applicazione della legge n.138/2001 che non riguarda coloro che, come nel caso in esame, hanno subito menomazioni fisiche a causa

della guerra. Quest'ultima legge, comunque, in modo non molto dissimile, definisce "*ciechi totali … coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore*".

4. Nel merito, alla luce del quadro normativo illustrato, l'appello proposto dal OMISSIS va accolto. Il parere medico reso il 27 ottobre 2011 dall'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" a seguito di visita effettuata il 24 maggio 2011, nel descrivere la menomazione del OMISSIS e nel ritenere spettante l'assegno di superinvalidità dopo aver richiamato il d.P.R. n.915/1978, ha individuato "*una perdita del senso della forma con una molto ridotta, ma non assente, autonomia visiva, per cui il paziente … può muoversi sufficientemente bene in ambienti conosciuti, può salire e scendere le scale con sufficiente sicurezza … deve usare massima accortezza fuori degli ambienti conosciuti e nell'attraversare la strada …*" e sembra, quindi, individuare una menomazione corrispondente alla definizione di cecità totale resa dal d.P.R. n.915/1978 ai fini del riconoscimento dell'assegno di superinvalidità. Nei confronti del OMISSIS è stata, infatti, accertata la perdita del senso della forma, con conservazione di una autonomia visiva molto ridotta e la cecità assoluta è riconoscibile anche quando, abolito il senso suddetto, sussista la percezione dei movimenti della mano oppure rimanga in tutto o in parte la sensibilità luminosa.

Nello specifico, come già indicato, l'art.15 del d.P.R. n.915/1978 dispone che "*in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al*

presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa". La suddetta Tabella E prevede, al n.1, quale patologia necessaria per il riconoscimento dell'assegno per superinvalidità, "*alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente*". Lo stesso d.P.R. n.915/1978, nei "Criteri per l'applicazione delle Tabelle A, B ed E", chiarisce che "*per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa*". Nonostante la tassatività dell'elencazione più volte evidenziata dall'Amministrazione appellata, la menomazione rilevata rientra dunque certamente tra quelle che legittimano il riconoscimento dell'assegno di superinvalidità.

Non induce a diversa soluzione il precedente parere negativo, reso il 30 giugno 2010 dal Ministero della Salute, non a seguito di visita diretta ma di mero esame documentale, laddove aveva invece accertato la permanenza del senso della forma, aspetto che impedirebbe automaticamente il riconoscimento dell'assegno di superinvalidità. La differenza tra i due pareri medici può essere spiegata, senza ricorrere erroneamente alla legge n.138/2001, come avvenuto nel giudizio di primo grado e senza valutare un parere corretto e l'altro errato. Il Ministero della Salute ha reso, infatti, il suo parere negativo circa un anno prima dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" e non si

può escludere che, in tale non breve arco di tempo, la menomazione in esame sia peggiorata. A questo occorre aggiungere che il parere favorevole più recente è stato formulato dopo una visita diretta del paziente e non, come avvenuto per il parere precedente, a seguito di valutazione di certificazioni mediche risalenti ad anni pregressi.

Allo stesso tempo, non merita accoglimento la considerazione del MINISTERO secondo la quale sarebbe singolare riconoscere la superinvalidità per assoluta e permanente cecità a chi risulta in grado di camminare per strada e di svolgere attività anche al di fuori degli ambienti familiari. Va, infatti, osservato che il parere medico dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini", al quale questo Collegio aderisce, non ha affermato quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, atteso che la possibilità di muoversi sufficientemente bene è stata circoscritta agli ambienti conosciuti e che la possibilità di attraversare la strada è stata subordinata all'utilizzo della massima accortezza. Si ribadisce, inoltre, che i criteri per l'applicazione delle Tabelle A, B ed E del d.P.R. n.915/1978 non escludono la cecità assoluta quando sussiste la percezione dei movimenti della mano o, in tutto o in parte, la sensibilità luminosa.

5. In conclusione, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e dichiarazione del diritto dell'appellante a percepire l'assegno di superinvalidità E/A n.1 con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 20 novembre 2002. Sugli importi arretrati vanno corrisposti, a decorrere da ciascun rateo fino al pagamento della sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria nei

limiti della maggior somma, atteso il divieto di cumulo di cui all'art.16, comma 6, della legge n.412/1991 e all'art.45, comma 6, L. n.448/1998.

Le spese, come già avvenuto per le sentenze di primo grado, possono essere compensate. La compensazione si giustifica perché al OMISSIS spetta l'assegno di superinvalidità ma non l'accompagnatore militare di cui alla legge n.288/2002, per le opposte conclusioni riportate nei pareri medici acquisiti nel corso del giudizio e per le oscillazioni giurisprudenziali rilevate nella vicenda.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e dichiara il diritto dell'appellante a percepire l'assegno di superinvalidità E/A n.1 con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 20 novembre 2002.

Sugli importi arretrati vanno corrisposti, a decorrere da ciascun rateo fino al pagamento della sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria nei limiti della maggior somma.

Le spese sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Piergiorgio Della Ventura)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

SENT. 153/2026

Depositata in Segreteria il 22 settembre 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(Dott. Piergiorgio Della Ventura)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 22 settembre 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196 in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 22 settembre 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco